

Introduzione

*Potenzialità formative
dei questionari casistici*
(Da uno studio sulla “Crestomazia”
di Emanuele Gianturco)

«La fatica, che ho durata per quest’opera, io la ritengo tra le meglio impiegate della mia vita. Io non posso augurare alla mia opera un più bel premio di quello, che divenga comune opinione la convinzione per me fondata, su di un’esperienza di più di 25 anni, che cioè sia assolutamente necessario approfondire il concetto astratto e dargli vita e calore per via di casi concreti, nella cerchia della stessa Università».

(R. v. JHERING, *Prefazione a Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen*)

«Io spero che alla mia raccolta facciano buon viso quei pochi che in Italia studiano il diritto civile con serietà d’intenti e senza maledire scioccamente ogni tentativo di rialzare gli studi dal basso, ove le speculazioni librarie e le facili compilazioni li hanno condotti».

(EMANUELE GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico*)

Sommario: 1. Ragioni della rilettura della “Crestomazia di casi giuridici in uso accademico” di Emanuele Gianturco. – 2. Considerazioni generali sulla didattica praticata mediante la “Crestomazia”. – 3. L’idea di scienza del diritto che sostiene la corrente pratica didattica e la negligenza del valore del pensiero tecnico. – 4. L’illustrazione del sistema normativo come obiettivo di fondo della pratica formativa casistica di Emanuele Gianturco. – 5. Metodo dommatico e metodo dei “casisti”. – 6. Cultura accademica e prassi forense: l’esigenza di un collegamento tra teoria e pratica nella sperimentazione didattica della “Crestomazia”. Limiti dell’esperienza gianturchiana e attuali prospettive d’innovazione della didattica universitaria. – 7. Profili di psicologia cognitiva dell’esercizio casistico. – 7.1. Funzione rappresentativa del concetto e funzione di addestramento al giudizio applicativo. – 7.2. Tecnica di redazione del caso. – 7.3. Attivazione e gestione di impulsi emotivi: dall’intelligenza critica al *critical feeling*. – 8. La strutturazione dei casi: varie tipologie. – 9. Considerazioni conclusive.

1. *Ragioni della rilettura della “Crestomazia di casi giuridici in uso accademico” di Emanuele Gianturco.*

La denominazione di giurisprudenza, con la quale si designano i corsi universitari d’insegnamento del diritto, imporrebbe d’immaginare i contenuti culturali che in essi si trasmettono con riferimento al significato del termine “prudenza” che tuttavia gli stessi operatori del diritto spesso praticano senza una doverosa considerazione del suo significato nella teoria della conoscenza – così per esempio quando comunemente si discorre di una giurisprudenza teorica e di una giurisprudenza pratica introducendo una dicotomia (pratica-teoria) del tutto incompatibile con i significati pur molto diversificati del termine “prudenza” –, mentre è evidente che proprio a quest’accezione del termine, e non a quella del linguaggio comune – alla quale pure a volte i professionisti fanno impropriamente riferimento –, occorre richiamarsi nell’intendere il senso del sintagma giurisprudenza quando esso è utilizzato nella denominazione di corsi d’insegnamento del diritto.

Vale la pena allora, per rapidi cenni, richiamare il percorso di formazione del significato del termine prudenza nell’accezione qui considerata. L’indagine genealogica conduce ad Aristotele che con il termine *phronesis* designa la capacità di giudizio, cioè la capacità di applicare ad un concreto accadimento un canone di valutazione generale. Il concetto poi trasmigra nella letteratura latina con il nome di prudenza, fino ad assurgere, nella teologia cattolica, al valore di virtù “cardinale”¹, trascendendo così, in tutta evidenza, l’ambito delle facoltà intellettuali per investire in maniera più pervasiva l’esperienza spirituale del giudicante. Questa duplice valenza intellettuale e morale, già solidamente conseguita nella cultura greco-romana, si consolida nell’uso medievale del termine: per Bernardo di Chiaravalle la prudenza è volontà di “sapere per essere edificati”. E così capita che la parola incroci la tematica della formazione nel discorso di Gadamer sulla *Bildung*, venendo qui intesa come espressione della formazione del giurista nel senso profondamente umanistico che la

¹ Sul concetto di prudenza nell’ambito delle virtù cardinali cfr. di recente R. BODEI *Prudenza*, in R. BODEI-G. GIORELLO-M. MARZANO-S. VECA, *Le virtù cardinali*, Bari-Roma, 2017, 5 ss. Sulle origini del concetto nella teoria aristotelica è fondamentale il testo di P. AUBENQUE, *La prudence in Aristote*, Paris, 1965 ora disponibile nella traduzione in italiano di F. Fabbris con prefazione di E. Berti, Roma, 2018.

Bildung assume nella tradizione pedagogica tedesca accolta da Gadamer².

Anche in ambito giuridico, a prescindere dalle modalità tecniche di formazione del giudizio giuridico, in *civil law* come in *common law*, nell'esperienza del diritto romano e in quella del diritto attuale, può quindi denominarsi col termine prudenza la capacità applicativa di un canone normativo, qualunque ne sia la natura.

Ma, com'è noto, l'offerta didattica in area giuridica si configura attualmente molto più come trasmissione di dati normativi nelle forme di una scienza del diritto, che come addestramento all'esercizio della capacità di giudizio evocata dal termine prudenza. Il modello di riferimento sembra ancora, per impulso – non ancora esaurito – dell'ingenuo scientismo della pandettistica, quello delle scienze naturali, piuttosto che quello della formazione umanistica. Insomma, l'attuale offerta didattica, almeno laddove adottati ancora la tradizionale denominazione di giurisprudenza, non offre contenuti corrispondenti alla sua denominazione, che la vorrebbe invece, come si è appena detto, scuola della forza di giudizio (*vis iudicii*), e quindi d'intelligenza critica, secondo un prestigioso modello della formazione letteraria classica³.

La critica degli attuali modelli pedagogici ed epistemologici della didattica del diritto e la prospettiva di un loro radicale rinnovamento, dettagliatamente dispiagate in altra sede, ritrovano qui, nei cenni al significato del termine “prudenza”, anch'esso altrove più a fondo indagato⁴, una significativa prospettiva di collegamento della più antica tradizione della didattica giuridica – dove si evidenzia senza sovrastrutture la sua natura di uno strumento di trasmissione di un sapere tecnico – all'attuale esigenza di un suo radicale rinnovamento, adeguato alle moderne esigenze della pratica del diritto e alle acquisizioni della epistemologia giuridica e della psicologia cognitiva. Questo sguardo retrospettivo consente di mettere in

² Sul tema M. GENNARI, *Bildung e Erziehung nel pensiero pedagogico di Hans Georg Gadamer*, postfazione a H.G. GADAMER, *Educare è educarsi*, Genova, 2014, 35 ss. Da ultimo F.F. LABASTIDA, *La formazione (Bildung) nel pensiero di H.G. Gadamer. Tra esperienza e tradizione*, in A. ACERBI-F.F. LABASTIDA-G. LUISI, *La filosofia come paideia*, Roma, 2016, 141 ss.

³ Cfr., su questo aspetto della cultura letteraria neoclassica collegato dallo stile di pensiero degli antichi *prudentes*, M. FUMAROLI, *La repubblica delle lettere*, Milano, 2018, 258 ss. Sulla prudenza giuridica come esercizio d'intelligenza critica F. NAPPI, *La prudenza nella formazione giuridica: educare l'intelligenza critica*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 899 ss.

⁴ F. NAPPI, *La prudenza*, cit.

luce una ragione di fondo della presente rilettura della “Crestomazia”, che in linea di massima può essere indicata nella verifica dell’opportunità di ricollegarsi ad una parte, in essa documentata, di un progetto di riforma di ben più ampia portata – riguardando il progetto di Emanuele Gianturco, com’è noto, una radicale revisione del metodo della scienza giuridica prima ancora che del suo insegnamento –, per riconoscere nello spirito che lo ha animato, che in ultima analisi è quello dell’esaltazione del valore tecnico dell’esperienza giuridica, orientata – secondo una naturale disposizione del diritto romano che all’epoca di Gianturco ancora esercita una notevole influenza sulla civilistica – al giudizio applicativo, una delle fondamentali direttive di un moderno progetto di rinnovamento della didattica del diritto. Il quale, muovendo in definitiva dalla considerazione che la prudenza – in cui si realizza l’essenza dell’esperienza giuridica – è sostanzialmente virtù del giudizio su cui si fonda la regola dell’agire in concreto (non già dell’astratto agire prefigurato nel paradigma legislativo⁵), dovrebbe, aggiornando il modello della Crestomazia e in generale dei *Civilrechtsfälle* jheringhiani, rimettere al centro degli obiettivi formativi le abilità proprie della pratica applicativa degli enunciati legali, che l’indirizzo degli studi e dell’insegnamento successivo, sempre più focalizzato sui testi normativi, separati dalla pratica applicativa – fuorviato dal fascino del paradigma conoscitivo delle scienze c.d. dure⁶, e quindi indotto a praticare una concezione della conoscenza del diritto come scienza degli enunciati normativi indipendente dalle sue ricadute sulle tecniche applicative, e una concezione della didattica universitaria come mera trasmissione di nozioni scientifiche –, ha finito inevitabilmente per trascurare anche gravemente.

⁵ Sono illuminanti sul punto le pagine di Benedetto Croce sulla necessità di concepire il diritto nella concreta azione giuridica e non già nelle astratte formule legislative (B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto a filosofia dell’economia*, edizione critica a cura di C. NITSCH, Milano, 2016, 50ss.). Sul tema è molto utile, per un primo approccio, la voce “Diritto” di C. NITSCH, in R. PELUSO (a cura di), *Un breviario filosofico-politico per il futuro*, Napoli, 2016, 137 ss.

⁶ È interessante osservare che un’analoga esigenza di sottrarsi alle seduzioni della logica matematica delle scienze della natura è oggi avvertita da una parete dei teorici dell’economia impegnati a riportare ai concreti bisogni dell’uomo, e quindi ai valori della cultura umanistica, un pensiero economico che ha pagato l’attrazione per il modello delle c.d. scienze pure con la perdita di contatto con la realtà: cioè con l’incapacità di portare l’analisi sulla complessità delle concrete determinazioni degli individui con mente addestrata da una formazione di carattere umanistico. Sul tema cfr. G.S. MORSON-M. SCHAPIRO, *Cents and Sensibility: What economics can learn from humanities*, Princeton, 2017.

Si tratta in definitiva di partire dalla pratica didattica del questionario casistico, introdotta in Italia per il diritto civile da Emanuele Gianturco, per immaginare tuttavia una didattica svincolata dal modello dell'insegnamento delle c.d. scienze dure applicato alla conoscenza degli enunciati normativi – a cui, nonostante l'uso del questionario casistico, s'ispira anche la didattica gianturchiana –, e seguire invece un modello d'insegnamento adeguato a quella forma di apprendimento, anche come affinamento della sensibilità, espresso nel paradigma della prudenza (giuridica) che è modalità di formazione tecnica a carattere umanistico. Formazione tecnica nel senso primigenio della *téchnē* che ha origine in Grecia nel pensiero dei sofisti e che, diversamente dall'idea a cui più immediatamente conduce oggi la parola “tecnica” – cioè l'idea della tecnica meccanica –, non opera sulla natura per potenziarne l'utilità a beneficio dell'uomo, ma opera sull'uomo stesso ed è – secondo una recente definizione che non coglie complessivamente il fenomeno ma ne mette efficacemente in risalto il collegamento con la parola – esercizio di potere sugli uomini attraverso la padronanza della parola. Essa ha avuto la sua originaria manifestazione nell'assemblea politica, o nell'*agōn* giudiziario, dove si è affermata la *dynamis* della parola⁷; la quale tuttavia si dirige con altrettanta efficacia all'interno dell'uomo e ne promuove lo sviluppo etico-sociale secondo le forme indagate nel concetto di *Bildung* della pedagogia tedesca a cui si è fatto or ora riferimento⁸; ed in ambito giuridico assume la peculiare configurazione della virtù della prudenza.

2. Considerazioni generali sulla didattica praticata mediante la “Crestomazia”.

Il testo oggetto della presente “rilettura”, la “Crestomazia di casi giuridici in uso accademico” di Emanuele Gianturco, è una raccolta di questioni giuridiche in forma casistica di diversa origine e strutturazione. Ai casi tratti dall'esperienza forense occorre infatti aggiungere casi estrapolati da raccolte medievali, ed utilizzati “ad uso del diritto vigente”, e casi

⁷ Sulle origini del pensiero tecnico presso i Greci cfr. J.P. VERNANT, *Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica*, specie 317 ss.

⁸ Su questo ripiegarsi su se stessi come pratica spirituale con valenza etico-sociale cfr. di recente L. MORTARI, *Aver cura di sé*, Milano, 2019, specie 151 ss.

di origine scolastica. Esamineremo in seguito le critiche di carattere metodologico riguardanti soprattutto la strutturazione dei casi di scuola – che sarebbero aprioristicamente orientati alla conferma del dato teorico piuttosto che ad una verifica della sua esattezza⁹ – e l’uso moderno della casistica medievale – che ne disperderebbe il valore scientifico e formativo –. Intanto va subito detto che il testo reca in epigrafe la dedica a “Rodolfo v. Jhering” con l’affermazione che egli “nella conciliazione della scienza colla vita pose il fine ultimo e universale della giurisprudenza”. Si indica così subito un’esigenza di fondo dell’insegnamento del diritto a cui la Crestomazia, sulla scia dell’insegnamento di Jhering – autore tra l’altro di una raccolta di questioni significativamente intitolata *Die Jurisprudenz im täglichen Leben*¹⁰ –, intende rispondere: indurre il discente ad affrontare autonomamente il percorso che congiunge le astratte formulazioni normative, dommaticamente elaborate, e la loro attuazione nei concreti accadimenti della vita economico-sociale. Si mostra così in tutta evidenza l’orientamento di fondo della pratica didattica a cui il testo è asservito, e si delinea anche lo scopo della presente rilettura. La quale, secondo il noto insegnamento crociano, intende proiettare l’osservazione del passato in prospettiva futura, e cioè in quella di un profondo rinnovamento della didattica del diritto¹¹ che inserisca l’apprendimento nell’esperienza di vita del discente, orientandone la formazione umana e professionale. Il paradigma di fondo (della ricerca e) dell’insegnamento non può essere quello delle scienze della natura – di cui anche Gianturco avverte il fascino senza tuttavia subirne gli effetti fuorvianti –, ma quello della formazione umanistica orientato sul valore della prudenza. La quale, come si è chiari-

⁹F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica. La crestomazia di Emanuele Gianturco tra modelli illustri e nuove istanze*, in E. GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico*, Sala Bolognese, 1989, ristampa anastatica dell’edizione di Napoli, 1884, XXVII.

¹⁰R. V. JHERING, *Die Jurisprudenz im täglichen Leben*, tradotta e annotata da V. Perugia sotto la direzione di F. Serafini, Bologna, 1871.

¹¹Sull’esigenza di ancorare la riflessione metodologica (c.d. metodologia direttiva) del privatista a un’indagine storiografica sui metodi effettivamente praticati nel passato cfr. N. IRTI, *Introduzione allo studio del diritto privato*, Torino, 1974, 127 ss. L’illustre A. rileva con la consueta magistrale lucidità che “la metodologia direttiva è insomma occasione e risultato dell’indagine storica: la quale se sorge dal bisogno di rispondere ad un problema del presente, fornisce insieme i dati indispensabili per la soluzione di esso” (*ivi*, 148).

to, non entra nel merito dell'insegnamento ma gli impone di fondarsi sull'addestramento alla virtù del giudizio, cioè sull'applicazione di astratti parametri di valutazione a concreti accadimenti.

Il discorso che segue, sul volumetto della "Crestomazia" di Emanuele Gianturco intende quindi proporsi come riflessione sul valore di una pratica didattica, quella del questionario casistico, che l'insegnamento universitario successivo, piuttosto che coltivare e sviluppare, ha progressivamente trascurato fino ad un totale abbandono. Si è così interrotto quel percorso di formazione della capacità di giudizio, cioè di pratica attiva del collegamento delle formulazioni concettuali alla formazione della regola del caso concreto, in cui consiste la specifica potenzialità pedagogica del questionario, e che nel contempo è l'obiettivo di fondo di una didattica del diritto che intenda collegare la dottrina alla pratica professionale. È vero che anche dopo l'esperienza di Gianturco si è mantenuto, soprattutto nella didattica delle istituzioni di diritto privato, l'uso di affiancare al manuale un testo di casistica giurisprudenziale variamente confezionato, ma è evidente che il caso, osservato nella forma della raccolta di decisioni giurisprudenziali, si offre allo studente come giudizio già confezionato: da apprezzare unicamente come specificazione di una regola astratta, e quindi come conferma di una nozione scientifica; oppure, tutt'al più, come decisione fondata su una diversa impostazione della teoria: in ogni caso come una mera integrazione della rappresentazione teorica dei dati normativi in cui la tecnica del giudizio non viene più personalmente sperimentata e si esclude quindi dagli obiettivi formativi dell'insegnamento. È il costo pagato da una cultura accademica che – in ciò sorprendentemente trascurando l'insegnamento crociano¹² – ha ceduto al fascino, anche estetico¹³, della costruzione dommatica – che dava al pensiero giuridico l'illusione di accedere al rango delle scienze della natura, riproducendone i metodi – e si è lasciata attrarre

¹² Cfr. *supra*, 5 testo e nota 5 ed *infra*, 8 testo e nota 11.

¹³ Il cedimento al fascino estetico della costruzione dommatica tende a essere giudicato negativamente dai giuristi come segnale di fatua vanità intellettuale; invece, e paradossalmente proprio nel campo delle scienze c.d. dure, si è affermato che l'estetica è un valore della ricerca scientifica sia nel contesto della scoperta che in quello della giustificazione: "i modelli di un matematico, come quelli di un pittore, o di un poeta, devono essere belli; le idee come i colori, o le parole devono legarsi in modo armonioso" (G.H. HARDY, *Apologia di un matematico*, Bari, 1969, 60 (corsivo originale)). Altra questione è stabilire in cosa consista la "bellezza" come valore della scienza. Sul tema, da ultimo V. BARONE, *L'anima pura della scienza. La filosofia naturale di Paul A.M. Dirac*, in P.A.M. DIRAC, *La bellezza come metodo*, Milano, 2019, 17 ss.

dall'urgenza di trasmettere cognizioni acquisite con tale metodologia, al punto da trascurare, anche per una progressiva perdita di sensibilità pedagogica, un aspetto della formazione giuridica che si svela oggi fondamentale: la cura della pratica del giudizio applicativo assicurata dall'uso del questionario casistico. Sul piano dei metodi scientifici, proclamati ed effettivamente praticati, questo percorso della civilistica di progressivo distacco della scienza dalla pratica del diritto è stato più volte tratteggiato¹⁴ e ricondotto per lo più all'influenza degli scrittori tedeschi; qui vorremmo tuttavia incidentalmente segnalare la necessità di chiarire sul piano storiografico le ragioni della negligenza della lezione crociana, che proprio negli anni della trasfigurazione della dommatica in una metafisica del diritto avrebbe dovuto operare, almeno in Italia, in senso contrario: nel senso di un richiamo alla concretezza dell'esperienza giuridica espressione dello "spirito pratico" che si realizza non già nell'astratta formula legislativa ma nella concreta determinazione dell'azione individuale¹⁵. Se poi si passa dall'esperienza scientifica – nella quale lo spirito teoretico e quello pratico potrebbero forse trovare momenti di confluenza – a quella didattica, ancora più sorprendente appare l'adozione di una tecnica didattica assolutamente incurante dell'insegnamento crociano.

Tornando a Gianturco, e per comprendere a fondo la pratica didattica realizzata con la "Crestomazia", occorre inserire il testo nel progetto di radicale rinnovamento della tecnica giuridica, che, sulle orme di Jhering, muove dall'innovazione dell'analisi del testo normativo – da condurre non più secondo il metodo dell'esegesi, ma secondo le indicazioni della dommatica – e spinge poi quest'opera di raffinamento tecnico del discorso giuridico, sempre sulla falsariga del modello jheringhiano, lungo la linea dell'applicazione del testo normativo, saldandone l'apparato concettuale alla dinamica applicativa. In quest'ottica il giudizio applicativo resta, com'è evidente, asservito, come ad un suo indefettibile presupposto, all'elaborazione concettuale del testo normativo, che governa quindi nei termini di un rigoroso procedimento logico il percorso applicativo – ispirato in tutta evidenza all'ideale formativo del positivismo giuridico del vincolo del giudice alla dottrina¹⁶ –. Non si avverte, in questo progetto di entusiastica e radica-

¹⁴ Rimangono tuttavia fondamentali le pagine di N. IRTI, *op. cit.*, 306 ss.

¹⁵ Sul punto più distesamente F. NAPPI, *Prudenza (interpretazione del diritto civile)*, in *Studi in onore di C. Castronovo*, in corso di stampa.

¹⁶ Sul tema F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, vol. II, Milano, 1980,

le riforma della tecnica giuridica, alcun segno premonitore di quella pigra acquiescenza, che si afferma poi progressivamente nei decenni successivi, verso un diverso stile di giudizio, praticato in giurisprudenza, e piuttosto incline a costituirsi, non già come scrupolosa derivazione tecnica di acquisizioni scientifiche – esigenza pur richiamata a volte dalla stessa civilistica, nell'insegnamento metodologico di Francesco Ferrara¹⁷, e, in sede di teoria generale, di Norberto Bobbio¹⁸ –, ma nei termini di un procedimento tendenzialmente intuitivo, restio a sottomettersi ad un impianto teorico rigoroso – secondo le regole universali della tecnica –, se non eventualmente a posteriori; e non già per un utile verifica dell'esattezza dell'intuizione¹⁹, ma per dare agli esiti del giudizio intuitivo solo l'esteriore parvenza dell'approdo di un (approssimativo) percorso logico-deduttivo.

133 s. In questa stretta funzionalità dell'esercizio casistico all'elaborazione concettuale si coglie anche la differenza tra il metodo propugnato da Gianturco e il *case method* anglo-statunitense; e in questo nesso tra scienza e pratica applicativa – su cui, come vedremo s'incenterà l'indicazione metodologica di Francesco Ferrara, per la civilistica, e di Norberto Bobbio per la teoria generale del diritto – si è appuntata anche una critica di fondo alla didattica gianturchiana; nella quale si è ravvisata una “concezione partigiana (certamente non limitata al solo piano didattico) del rapporto tra dottrina e giurisprudenza [...]. Se la premessa maggiore dell'attività didattica viene fatta coincidere con l'attività teoretica della scienza giuridica (pur se [...] di una scienza giuridica [...] ancora fortemente condizionata dalle esigenze dell'operare pratico del giurista-avvocato) l'adozione del metodo casistico o la forma seminariale dei corsi non potranno valere, da sole, ad orientare diversamente l'indirizzo dell'insegnamento” (F. TREGGIARI, *Itinerari della casistica. La crestomazia di Emanuele Gianturco tra modelli illustri e nuove istanze*, in E. GIANTURCO, *op. cit.*, XXVII). Il tema, che investe com'è evidente una fondamentale valutazione della didattica gianturchiana, verrà ripreso più avanti quando lo svolgimento del discorso ne consentirà una più matura trattazione.

¹⁷Una magistrale sintesi dell'orientamento metodologico di Ferrara con particolare riguardo all'elaborazione di una teoria della tecnica giuridica, che si svolge parallelamente alla teoria della scienza, è in N. IRTI, *op. cit.*, 206 ss. “La connessione tra l'una e l'altra è profonda, e reciproco il contributo di utilità ed esperienza. La tecnica attinge dalla scienza i principi direttivi, e domina così la varietà e singolarità dei casi; la scienza per suo conto collauda nella tecnica le proprie costruzioni e ne riceve indicazioni di problemi nuovi e di lati nuovi di problemi giuridici” (ID., *op. cit.*, 211 con riferimento specifico a F. FERRARA *Trattato di diritto civile italiano*, Vol. I, Roma, 1921, 242 ss.).

¹⁸Sul tema cfr. *infra*, § 6.

¹⁹Moderni studi di psicologia cognitiva valorizzano l'efficienza del giudizio intuitivo sotto un profilo di rilevante interesse per il giurista. Infatti il giudizio intuitivo si mostra a volte più idoneo alla comprensione pragmatica di una questione che può sfuggire all'indagine condotta con rigorosa logica deduttiva: cfr., per esempio, G. GIGERENZER, *Decisioni intuitive. Quando si sceglie senza pensarci troppo*, Milano, 2016, 93 ss.

E proprio all'abbandono della pratica didattica del questionario casistico deve, a nostro avviso, attribuirsi almeno la responsabilità di non aver posto ostacolo, nella delicata fase della formazione della professionalità legale, a questa deriva della prassi giurisprudenziale – che approfondisce il divario tra scienza e pratica professionale –, mentre dalla didattica sperimentata da Gianturco – e da quella jheringhiana dalla quale essa trae ispirazione – traspare in tutta evidenza un intento formativo della logica del giudizio, soprattutto un'esigenza di conformarla a rigidi criteri tecnici, che è, in sede di formazione universitaria, garanzia di salvaguardia contro la deriva di distorsive pratiche forensi²⁰. Occorre anzi aggiungere che è questo, a nostro avviso, uno dei valori da preservare con maggiore cura della didattica di Emanuele Gianturco.

È difficile poi stabilire sul piano storiografico quanto la mancata realizzazione di questo obiettivo formativo della tecnica del giudizio, nel successivo sviluppo dell'insegnamento universitario che ha abbandonato la pratica didattica del questionario casistico, sia dipesa anche da un uso non sufficientemente consapevole delle potenzialità pedagogiche degli strumenti didattici disponibili. In linea generale è evidente che non è agevole ricostruire in misura soddisfacente il percorso di svolgimento dei metodi didattici praticati: nei manuali adottati, che danno un'idea piuttosto vaga e insufficiente dello stile didattico del docente; e nemmeno nei manifesti programmatici, i quali s'incentrano più sull'idea che l'autore ha della scienza che impartisce ai discenti che sugli strumenti utilizzati per conseguire l'obiettivo e sulle tecniche di verifica del conseguimento del risultato.

In ogni caso, per quanto riguarda l'esperienza di Gianturco, va segnalata anche l'uso di un'apertura dialogica verso il discente, che in qualche modo s'intuisce dai documenti della sua didattica²¹, insieme alla pratica

²⁰ Questa preoccupazione di formare un'approfondita capacità di giudizio in sede universitaria, prima che i difetti della pratica del Foro possano corrompere menti non rigorosamente educate, traspare evidente nella contrarietà di Gianturco all'uso dei giovani del tempo di anticipare la pratica forense iniziandola prima della laurea: “i giovani più che ad aguzzare l'ingegno e a fecondare le dottrine apprese all'università, apprendono formule vuote e acquistano una insidiosa sicurezza di se medesimi”: cfr. E. GIANTURCO, *Cre-stomazia di casi giuridici in uso accademico*, Napoli, 1884, 18.

²¹ E. GIANTURCO, *op. cit.*, 16. Si raccomanda tuttavia di evitare che questioni controverse possano animare la discussione e portarla ad un livello ingovernabile al punto da arrecare addirittura “danno alla dignità dell'insegnante”: *Id.*, *op. e loc. cit.* Qui si evidenzia ancora una volta la funzione dell'esercizio casistico propugnato da Gianturco: che,

dell'insegnamento privato che, per certi aspetti, rinnova, in ambito didattico, l'antica tradizione dei circoli letterari²². Si tratta di esperienze che – in difformità dal canone della lezione cattedratica ancora largamente diffuso – richiedono oggi di essere recuperate e aggiornate, tenendo anche conto delle critiche a cui furono sottoposte, insieme alla necessità di un'attenta considerazione, nutrita di cultura pedagogica, delle modalità e dell'effettivo risultato dell'apprendimento. Ed in quest'ultima prospettiva va aggiunto che l'indagine sul risultato dell'apprendimento, che non può essere tassativamente riservata alla sede burocratica dell'esame di profitto, può invece per certi aspetti essere proficuamente anticipata, proprio in virtù delle esperienze didattiche da ultimo menzionate, le quali consentono anche di vagliare in prospettiva dinamica il risultato dell'apprendimento.

Fissata così una considerazione generale sulla pratica didattica a cui è asservito il testo oggetto della presente rilettura, l'indagine deve ora procedere secondo due diverse direttive. La prima tendente a porre in evidenza i presupposti epistemologici che sostengono la sperimentazione didattica realizzata con la "Crestomazia"; l'altra che pone in evidenza i suoi profili di psicologia cognitiva, e le notevoli prospettive di sviluppo che la didattica del diritto può realizzare da questo punto di vista.

3. L'idea di scienza del diritto che sostiene la corrente pratica didattica e la negligenza del valore del pensiero tecnico.

La prima linea d'indagine, nel percorso ora definito, porta a dare rilievo ad un'inclinazione tradizionale della cultura accademica a considerare solo i testi legislativi – come regole generali sottratte allo scorrere dei concreti accadimenti – suscettibili di solida teorizzazione secondo i para-

almeno nella prima fase dell'apprendimento a cui è destinata la "Crestomazia", non è quella di segnalare i limiti della teoria, ma di collegare in uno stretto rapporto teoria e pratica.

²² Sull'esperienza dei circoli letterari, scientifici, politici o giuridici, diffusi anche in Francia, tuttavia Gianturco, riportando anche la testimonianza di un professore francese (*op. cit.*, 16 ss.), lamenta il rischio dell'incentivo al ragionamento poco rigoroso derivante da un abuso dell'esercizio dialettico orale a discapito di quello scritto. L'oralità favorisce l'espressione di un pensiero frettoloso, esposto al rischio del fatuo autocompiacimento proprio perché non sottoposto alla rigida disciplina dell'espressione scritta, ed alla possibilità di un più analitico controllo a cui essa si sottopone.

digmi di un sapere “scientifico”, e quindi idoneo ad essere trasmesso nelle forme dell’insegnamento universitario. La complessa attività di selezione e combinazione del materiale normativo, in funzione della formulazione del giudizio applicativo – cioè la definizione della disciplina del concreto accadimento –, benché riguardi la funzione stessa per la quale il testo normativo è stato prodotto, funzione evidentemente bisognosa di una disciplina che ne scongiuri il rischio dell’esposizione al caso, e quindi al caos applicativo, rimarrebbe cionondimeno una pratica inidonea ad essere resa nei termini di un sapere teorico suscettibile d’insegnamento universitario.

È insomma evidente – a prescindere da un giudizio sui criteri con cui sia possibile distinguere nell’esperienza giuridica quanto sia di competenza della scienza e quanto invece appartenga al dominio della tecnica, e sulla stessa praticabilità di una tale distinzione – nella mentalità della dominante cultura giuridica accademica – in evidente dissonanza con la lezione crociana –, una smaccata sottovalutazione del pensiero tecnico, della sua idoneità a svolgersi nei termini di una forma (propria) di razionalità, e quindi la negligenza per quelle forme dell’esperienza giuridica che con più evidenza mostrano i caratteri propri della tecnica, e che invece, occupando larghi spazi delle attività professionali per le quali si richiede la frequenza con profitto di un corso di laurea in giurisprudenza, richiederebbero in forma prioritaria un intervento formativo universitario.

Si tratta allora di vedere, seguendo il nostro percorso d’indagine, come la sperimentazione didattica rappresentata dalla “Crestomazia” di Gianturco si collochi nell’ambito di questa generale impostazione della didattica giuridica, se, e fino a che punto, e con quale livello di consapevolezza teorica, ne costituisca una deviazione che nel corso del tempo ha esaurito la sua carica propulsiva.

4. L’illustrazione del sistema normativo come obiettivo di fondo della pratica formativa casistica di Emanuele Gianturco.

Lo sfondo teoretico in cui si colloca la pratica didattica di Emanuele Gianturco non sembra in verità emanciparsi, a dispetto della proiezione casistica del messaggio didattico, dall’idea, tuttora corrente, che una conoscenza scientifica del diritto non possa travalicare il limite di un’indagine sui testi normativi, qualunque ne sia il metodo adottato: approccio